

**Parti**

*Ricorrente:* Frucona Košice a.s. (Košice, Slovacchia) (rappresentanti: K. Lasok, QC, B. Hartnett, Barrister, O. Geiss, avvocato, e J. Holmes, Barrister)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione C (2013) 6261, della Commissione, del 16 ottobre 2013, relativa all'aiuto di Stato n. SA.18211 (C 25/2005) (ex NN 21/2005), indirizzata alla Repubblica Slovacca e
- condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe stata adottata in violazione dei suoi diritti di difesa.
2. Secondo motivo, vertente sull'errore di diritto che avrebbe commesso la Commissione nel considerando 83 della decisione impugnata.
3. Terzo motivo, vertente sull'errore di fatto e di diritto in cui sarebbe incorsa la Commissione, nel concludere che sarebbe stato più vantaggioso per l'amministrazione delle finanze slovacca avviare una procedura di liquidazione giudiziaria (considerando da 88 a 119 della decisione impugnata).
4. Quarto motivo, vertente sull'errore commesso dalla Commissione nel concludere che il procedimento di esecuzione fiscale avrebbe comportato più vantaggi rispetto al concordato preventivo.

---

**Ricorso proposto il 12 febbraio 2014 — TrekStor/UAMI — Scanlab (iDrive)**

**(Causa T-105/14)**

(2014/C 112/70)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* TrekStor Ltd (Hong Kong, Hong Kong) (rappresentante: M. Alber, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Scanlab AG (Puchheim, Germania)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- modificare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 2 dicembre 2013, procedimento R 2330/2012-1, in modo che venga consentita la registrazione integrale del marchio «iDrive» e che venga respinta l'opposizione dell'opponente;
- condannare il convenuto alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio denominativo «iDrive», per prodotti della classe 9 (domanda di registrazione di marchio comunitario n. 10 267 573)

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* Scanlab AG

*Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione:* il marchio denominativo nazionale «IDRIVE», per prodotti e servizi delle classi 9 e 42

*Decisione della divisione d'opposizione:* accoglimento dell'opposizione

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 43, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

---

**Ricorso proposto il 17 febbraio 2014 — Unitec Bio/Consiglio**

**(Causa T-111/14)**

(2014/C 112/71)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Unitec Bio SA (Buenos Aires, Argentina) (rappresentanti: J.-F. Bellis e R. Luff, avvocati)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione Europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU L 315, pag. 2), nella parte in cui esso riguarda la ricorrente; e
- condannare il convenuto alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'errore manifesto commesso dalle Istituzioni nella valutazione dei fatti, nel ritenere che ci fosse una distorsione dei prezzi della soia e dell'olio di soia che giustificava l'applicazione del secondo comma dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base <sup>(1)</sup>.
2. Secondo motivo, vertente sull'inapplicabilità del secondo comma dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, come interpretato dalle Istituzioni nella presente fattispecie, alle importazioni provenienti da un membro dell'OMC, in quanto incompatibile con l'accordo antidumping dell'OMC.
3. Terzo motivo, vertente sulla circostanza che l'accertamento del pregiudizio non prenderebbe in considerazione fattori che interrompono il nesso di causalità tra il preteso pregiudizio e le importazioni assertivamente oggetto di dumping, in violazione dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento antidumping di base.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).

---

**Ricorso proposto il 17 febbraio 2014 — Molinos Río de la Plata/Consiglio**

**(Causa T-112/14)**

(2014/C 112/72)

*Lingua processuale: l'inglese*